

Albo n° 403 del 09.09.2020



COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Provincia di Frosinone

POLIZIA LOCALE

c.a.p. 03040 | tel. 0776-956021 | fax 0776-956501 | C.F. 81000250605 | e-mail: comunesantandrea@virgilio.it

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Prot. n. 3469 del 09.09.2020

ORDINANZA DEL SINDACO N. 29 DEL 09.09.2020

OGGETTO: POSTICIPO INIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE AL 24 SETTEMBRE 2020

RILEVATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n.83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 413/2020 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per l'anno 2020-2021, con inizio delle attività didattiche il 14 settembre 2020;

SENTITA la Dirigente Scolastica, che nei vari incontri che si sono tenuti nelle diverse sedi presenti sul territorio, ha espresso il suo assenso ad un differimento della ripresa delle attività scolastiche a fronte anche del ritardo da parte dei fornitori nella consegna di arredi e banchi;

EVIDENZIATO, inoltre, che la chiamata al voto per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre p.v. costituisce un ulteriore aggravio organizzativo per tutte le autonomie locali ed una preoccupazione anche in virtù dell'incremento dei casi di contagio da Sars Cov-2 attualmente presenti nel territorio;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente alla ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19 che impone una capillare organizzazione per consentire la riapertura dei plessi scolastici in assoluta sicurezza;

CONSIDERATE inoltre, le problematiche ancora esistenti in materia di distanziamento, di fornitura di banchi monoposto, di test sierologici nonché in materia di trasporto scolastico ;

RILEVATO, altresì, che le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre p.v. determinerebbero necessariamente una pressoché immediata sospensione delle lezioni atteso che i plessi scolastici sono prevalentemente sede di seggi elettorali, con la conseguente necessità di procedere ad una doppia attività di disinfezione e sanificazione i cui costi gravano per lo più sui comuni;

RITENUTO, conseguentemente, che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali rivolte a posporre l'inizio delle attività didattiche;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

VISTO l'art. 50, comma 6, del D.lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.";

VISTI;

- ▶ l'articolo 54 , comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ▶ l'art. 6 legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- ▶ l'art.7 legge 241/1990 in base al quale è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento stesso;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, facente parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo,

ORDINA

CHE L'INIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI PLESSI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE COMPRENDENTI le SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E DELL'INFANZIA SIA POSTICIPATO AL 24 SETTEMBRE 2020.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- ▶ Al Prefetto di Frosinone;
- ▶ All'Ufficio scolastico Regionale;
- ▶ All'Ufficio scolastico Provinciale;
- ▶ Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Giorgio a Liri;
- ▶ Alla Stazione Carabinieri Sant'Apollinare;
- ▶ Al Comando di Polizia di Cassino;
- ▶ Alla Guardia di Finanza;
- ▶ Al Comando della Polizia Locale di Sant'Andrea del Garigliano.

Che copia del presente provvedimento venga:

- ▶ Pubblicato nell'Albo pretorio del Comune;
- ▶ Pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Latina, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
Rag. Giuseppe RIVERA